

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 26804/GRFVG del 08/06/2023

ALP UD/ESR-0-3494

D.Lgs. 152/2006, art. 208, comma 15 – L.R. 34/2017 – Società Zanini Oliviero S.r.l. – Rinnovo dell'Autorizzazione unica dell'impianto mobile di vagliatura per il recupero di rifiuti inerti Gasparin Impianti – Mobile Screen G15000R, matricola n. 11015/2011, con modifiche ed adeguamento al D.M. 152/2022.

**Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa
Pianificazione e autorizzazione impianti trattamento rifiuti**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare 28 marzo 2018, n. 69 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

Visto il decreto del Ministero della Transizione Ecologica 27 settembre 2022, n. 152 *"Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 *"Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare"*;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 *"Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"*;

Richiamati i seguenti provvedimenti autorizzativi relativi all'impianto mobile in oggetto:

- deliberazione della Giunta della Provincia di Udine n. 126 del 24/06/2013 di autorizzazione dell'impianto mobile, con scadenza in data 24/06/2023;
- determinazione dirigenziale della Provincia di Udine n. 2104/1656 del 12/03/2014 di autorizzazione variante non sostanziale;
- decreto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 8/AMB del 01/07/2019 di aggiornamento dell'autorizzazione alle disposizioni del D.M. 69/2018;

Vista l'istanza, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di rinnovo dell'autorizzazione unica dell'impianto mobile di vagliatura per il recupero di rifiuti inerti Gasparin Impianti - Mobile Screen GI5000R, con adeguamento al D.M. 152/2022, presentata dalla società Zanini Oliviero S.r.l., con sede legale in Varmo (UD), via Tagliamento n. 18, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a mezzo PEC pervenuta in data 01/02/2023 e registrata al prot. n. 64584 del 02/02/2023;

Visto che in allegato all'istanza la società Zanini Oliviero S.r.l. ha trasmesso la seguente documentazione:

- o Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di pagamento dell'imposta di bollo per l'istanza di rinnovo e per il rilascio del provvedimento finale;
- o Modello 3 - Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. a firma del legale rappresentante della Società;
- o Modello 4 - Dichiarazione sostitutiva antimafia a firma del legale rappresentante della Società;
- o Modello 5 - Dichiarazione sostitutiva dei requisiti soggettivi del legale rappresentante della Società;
- o Relazione illustrativa, Rev. 000 di data 26/01/2023;
- o Visura C.C.I.A.A. di data 18/11/2022;

Vista la nota prot. n. 79638 del 09/02/2023 con cui il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio rifiuti ha comunicato alla Società la non procedibilità per il mancato pagamento degli oneri istruttori ed ha evidenziato alcuni aspetti da integrare e chiarire;

Vista la nota prot. n. 96346 del 17/02/2023 con cui la Società ha perfezionato l'istanza, trasmettendo la seguente documentazione:

- o Attestazione pagamento oneri istruttori € 200,00 di data 13/02/2023;
- o Modello 6 – Dichiarazione sostitutiva dei requisiti societari;
- o Nota di chiarimenti/integrazioni;

Visto che con nota del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. n. 98089 del 17/02/2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, da concludersi entro 150 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo sospensioni di legge; per la valutazione dell'istanza, con la suddetta nota è stata altresì indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi della legge 241/1990, chiedendo ai Soggetti interessati (Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ed ARPA FVG) di comunicare entro 30 giorni eventuali osservazioni, in assenza delle quali si riterrà acquisito l'assenso all'istanza per assenza di motivi ostativi;

Vista la nota prot. n. 6219/P/GEN/SC del 28/02/2023, registrata al prot. n. 121387 del 01/03/2023, con cui l'ARPA FVG ha chiesto integrazioni;

Visto il parere favorevole dell'ASUFC prot. n. 40437-P/GEN/ASUFC del 16/03/2023, registrato al prot. n. 157576 del 17/03/2023, con le seguenti prescrizioni:

- *“L'altezza e la pendenza dei cumuli di materiale da trattare e di risulta dalle lavorazioni dovrà essere tale da garantire la stabilità per tutta la durata della campagna;*
- *Il cantiere dovrà essere di volta in volta organizzato per limitare i rischi di interferenza tra i percorsi di mezzi e pedoni”;*

Vista la nota prot. n. 166150 del 21/03/2023, con cui sono state trasmesse alla Società proponente le succitate note, comunicando altresì la richiesta di chiarimenti e integrazioni emersa dall'istruttoria del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sospendendo i termini del procedimento;

Vista la nota registrata al prot. n. 234727 del 20/04/2023, con cui la Società proponente ha riscontrato alla richiesta integrazioni trasmettendo la seguente documentazione:

- o Nota di riscontro richiesta integrazioni di data 18/04/2023;
- o Relazione illustrativa Rev. 001 di data 18/04/2023 in sostituzione della Relazione illustrativa, Rev. 000 di data 26/01/2023;

Visto la nota del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. n. 235881 del 20/04/2023 con cui sono state trasmesse ai Soggetti interessati le integrazioni documentali fornite dalla Società proponente, chiedendo di ricevere entro 30 giorni le determinazioni di rispettiva competenza qualora non ancora acquisite agli atti del procedimento;

Vista la nota prot. n. 16123/P/GEN/SC del 22/05/2023, registrata al prot. n. 299047 del 22/05/2023, con cui l'ARPA FVG ha comunicato il proprio parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- *“Le operazioni di campionamento del materiale lavorato e dei rifiuti che dovranno essere sottoposti a verifiche delle qualità chimiche e fisiche, eseguite secondo i dettami della norma UNI 10802, dovranno essere tali da garantire la formazione di un campione rappresentativo dell'intero lotto, prevedendo quindi anche il prelievo di un congruo numero di aliquote rappresentative della massa di materiale che costituisce la parte interna del corpo del lotto oggetto del campionamento.*
- *Visto che la Società intende lavorare i rifiuti individuati dal codice “170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301”, sia secondo i dettami del DM 69/2018 che secondo quelli del DM 152/2022, si prescrive che i due percorsi siano e rimangano separati fra loro fino al riutilizzo finale del conglomerato recuperato, azione che sancisce la chiusura finale della procedura di recupero. Tali rifiuti recuperati secondo i due diversi DM, dovranno essere gestiti in aree fisicamente separate fra loro e chiaramente individuate da segnaletica verticale indicante la normativa seguita nelle operazioni di recupero R5 e l'eventuale lotto di riferimento, durante tutte le fasi dei rispettivi processi di recupero.*
- *Nel caso lo svolgimento dell'attività in periodi siccitosi o le fasi di lavorazione dei rifiuti dovessero produrre emissioni diffuse di polveri, in particolar modo per le lavorazioni di quei rifiuti che possono dare origine a tali criticità, la Società dovrà intervenire tempestivamente attivando in modo preventivo gli appositi sistemi di nebulizzazione ad acqua per l'abbattano ed il contenimento delle emissioni, riducendone la diffusione generale e l'impatto specifico nei confronti dei recettori eventualmente presenti nel raggio di potenziale diffusione delle polveri, rispetto all'ubicazione del cantiere.*
- *Qualora il sistema di abbattimento delle polveri o altre attività di cantiere, dovessero generare reflui e comportare la necessità di allestire adeguati sistemi di raccolta, trattamento e gestione dei reflui stessi, la Società dovrà presentare agli Enti competenti adeguata e completa documentazione necessaria a descrivere la gestione dei reflui in oggetto ed acquisire le autorizzazioni eventualmente necessarie”;*

Vista la nota prot. n. 305383 del 24/05/2023, con cui il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha comunicato alla Società proponente la conclusione favorevole del procedimento, allegando altresì la “Scheda tecnica impianto” riportante, tra l'altro, caratteristiche, limiti e prescrizioni, formulate sulla scorta degli esiti istruttori, dando facoltà alla Società stessa di formulare eventuali osservazioni nel termine di 10 giorni;

Visto che la Società proponente ha riscontrato alla suddetta nota con PEC registrata al prot. regionale n. 327381 del 05/06/2023 in cui ha comunicato che non vi sono ulteriori osservazioni o considerazioni in merito;

Visto quanto disposto dalla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34, in materia di garanzie finanziarie relative allo svolgimento delle campagne di attività con impianti mobili di recupero o di smaltimento dei rifiuti:

- articolo 26, comma 7:

“Il soggetto autorizzato alla gestione di un impianto mobile di recupero o di smaltimento dei rifiuti trasmette, unitamente alla comunicazione prevista dall'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, la garanzia finanziaria prestata con le modalità di cui al comma 2. La struttura regionale competente in materia di gestione rifiuti, entro trenta giorni dalla ricezione della garanzia finanziaria, informa il soggetto autorizzato dell'avvenuta accettazione o meno della stessa.

L'inizio della singola campagna di attività dell'impianto è subordinata all'accettazione della garanzia finanziaria;

- articolo 36, comma 6-bis:

"Nelle more della definizione dei criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie relative allo svolgimento delle campagne di attività con impianti mobili di recupero o di smaltimento dei rifiuti, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 7";

Preso atto che in sede di istanza è stato indicato il tecnico responsabile della gestione dell'impianto ai sensi dell'articolo 29 della L.R. 34/2017;

Ritenuto di procedere al rinnovo, con modifiche ed adeguamento al D.M. 152/2022, dell'autorizzazione unica per l'impianto mobile in oggetto, allegando quale parte integrante e sostanziale del presente decreto la "Scheda tecnica impianto", in cui sono riportate tra l'altro le prescrizioni a cui la Società proponente dovrà attenersi;

Dato atto che l'imposta di bollo risulta assolta, giusta dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo per istanza di rinnovo e per rilascio del provvedimento autorizzativo di data 26/01/2023;

Visto il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali", approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2022, n. 014/Pres.;

Visto l'articolo 49, dell'Allegato 1, alla DGR 19 giugno 2020 n. 893, da ultimo modificata con la DGR 10 marzo 2023, n. 440, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative", laddove si individuano le competenze attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1850 del 2 dicembre 2021 con la quale è stato rinnovato all'ing. Flavio Gabrielcig l'incarico di Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024;

Visto il decreto del Direttore centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 1008/AMB di data 11 marzo 2022 con il quale è stato conferito l'incarico relativo alla posizione organizzativa denominata "Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti" all'ing. Simone Birtig istituita alle dipendenze del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, con decorrenza dalla data del decreto medesimo e fino al 28 febbraio 2025;

Visto il decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n. 1175/AMB di data 22 marzo 2022 in ordine alla delega per l'adozione di atti espressivi di volontà esterna affidati alla posizione organizzativa denominata "Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti";

Decreta

1. Per quanto esposto nelle premesse, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, di rinnovare alla società Zanini Oliviero S.r.l., con sede legale in Varmo (UD), via Tagliamento n. 18, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione unica dell'impianto mobile di vagliatura per il recupero di rifiuti inerti Gasparin Impianti - Mobile Screen GI5000R, matricola n. 11015/2011, con modifiche ed adeguamento al D.M. 152/2022.
2. Le caratteristiche tecniche dell'impianto, i limiti e le prescrizioni sono riportate nell'Allegato "Scheda tecnica impianto", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Per tutto quanto non espressamente prescritto nel presente decreto, restano fermi gli obblighi di legge previsti dalla normativa vigente.
4. Il presente atto viene redatto e sottoscritto in forma digitale e rilasciato alla società Zanini Oliviero S.r.l., nonché trasmesso ai soggetti di seguito indicati:
 - ARPA FVG;
 - Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.

5. Il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.

Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa
Pianificazione e autorizzazione impianti trattamento rifiuti
ing. Simone Birtig
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

ALLEGATO "SCHEDA TECNICA IMPIANTO"

1. Soggetto autorizzato Società:

- **Zanini Oliviero S.r.l.**
- Sede legale: Varmo (UD), via Tagliamento 18, CAP 33030
- Codice Fiscale: 02187700303
- Partita Iva: 02187700303
- N° REA: UD-241651

2. Localizzazione impianto Trattasi di impianto mobile.

3. Elaborati presentati Documentazione presentata per il rinnovo:

- Nota di data 18/04/2023 di riscontro alla richiesta integrazioni;
- Relazione illustrativa Rev. 001 di data 18/04/2023.

4. Dati identificativi impianto mobile

- Costruttore: Gasparin Impianti S.r.l.
- Modello: Mobile Screen GI5000R
- Matricola n.: 11015/2011
- Anno di costruzione: 2011

5. Tipologia impianto L'impianto è un gruppo mobile di vagliatura di rifiuti inerti, semovente su cingoli, ed è autorizzato alle seguenti operazioni di recupero, secondo quanto disposto dall'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006:

- **R12:** Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11; (in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11).
- **R5:** Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche.

Tipologia impianto	Categoria	Attività	Operazione
Recupero	Meccanico	Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12
Recupero	Meccanico	Recupero inerti	R5

6. Potenzialità dell'impianto Potenzialità oraria: 400 Mg/h,
Potenzialità annua: 288.000 Mg/anno.

7. Tipi di rifiuti che possono essere trattati L'impianto è autorizzato a trattare i seguenti rifiuti:

Codice EER	Descrizione	Operazione autorizzata	
		R12	R5
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X aggregato recuperato secondo quanto disposto dal D.M. 152/2022
01 04 13	rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X aggregato recuperato secondo

			quanto disposto dal D.M. 152/2022
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X	X aggregato recuperato secondo quanto disposto dal D.M. 152/2022
17 01 01	cemento	X	X aggregato recuperato secondo quanto disposto dal D.M. 152/2022
17 01 02	mattoni	X	X aggregato recuperato secondo quanto disposto dal D.M. 152/2022
17 01 03	mattonelle e ceramiche	X	X aggregato recuperato secondo quanto disposto dal D.M. 152/2022
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06	X	X aggregato recuperato secondo quanto disposto dal D.M. 152/2022
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X	X aggregato recuperato secondo quanto disposto dal D.M. 152/2022); X granulato di conglomerato bituminoso secondo quanto disposto dal D.M. 69/2018
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X aggregato recuperato secondo quanto disposto dal D.M. 152/2022
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X aggregato recuperato secondo quanto disposto dal D.M. 152/2022
20 02 02	terra e roccia	X	

8. Funzionamento e caratteristiche tecniche

L'impianto è costituito dal gruppo mobile, semovente su cingoli, per la vagliatura di rifiuti inerti non pericolosi al fine di ridurli ad una pezzatura grossolana.

Le componenti principali dell'impianto sono le seguenti:

- telaio in acciaio;
- una coppia di carri cingolati (con soles in acciaio) per muovere la macchina all'interno del cantiere di lavoro e per il carico/scarico sul rimorchio di trasporto;
- un alimentatore a nastro gommato con tramoggia di carico (capacità 6 m³);
- un vaglio vibrante a due piani - piano superiore mm 3.800 x 1.400 (lamiera forata luce 100 mm) – piano inferiore mm 3.800 x 1.400 (rete maglia quadra luce);
- un nastro trasportatore sottovaglio mm.1.200 x 3.300;
- un nastro frontale mm. 1.200 x 5.500;
- un nastro laterale destro mm. 800 x 6.700;
- un nastro laterale sinistro mm. 800 x 6.700;
- un nastro trasportatore laterale medio;
- motore diesel 4 cilindri stage III Kw 74;
- quadro comandi;
- console a cavo, comando cingoli, comando proporzionale velocità cingoli, emergenza.

Le dimensioni della macchina sono le seguenti:

- peso macchina base: kg. 25.000;
- lunghezza trasporto: mm. 4.250;
- lunghezza di trasporto con nastro ripiegato: mm. 12.500;
- larghezza di trasporto: mm. 2.550;
- altezza di trasporto: mm. 3.200.

9. Prodotti ottenuti

Operazione di recupero (R5) – Cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) ex art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.

Le operazioni di recupero (R5) sui rifiuti identificati con codici EER 010408, 010413, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504 e 170904 con produzione di “aggregati recuperati”, sono condotte secondo quanto disposto dal decreto del Ministero della Transizione Ecologica 27 settembre 2022, n. 152 “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, con produzione di “aggregato recuperato” conforme a quanto disciplinato dal medesimo regolamento.

Le operazioni di recupero (R5) sui rifiuti identificati con codice EER 170302 con produzione di “granulato di conglomerato bituminoso” sono condotte secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Dichiarazione di conformità e marcatura CE:

Per ciascun lotto di “aggregato recuperato” prodotto dal recupero di rifiuti identificati con i codici EER 010408, 010413, 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504 e 170904, in conformità alle norme tecniche di settore e comunque di dimensione massima di 3.000 m³, deve essere redatta apposita Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 3 al D.M. 152/2022) attestante le caratteristiche del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto sulla base delle analisi effettuate ed il rispetto delle norme tecniche che ne regolano l’utilizzo.

Qualora i materiali ottenuti non soddisfino i requisiti stabiliti dal D.M. 152/2022, sono classificati come rifiuti e devono essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato.

Ai prodotti ottenuti, secondo quanto stabilito dal D.M. 152/2022, si applica la Marcatura CE come disposto dal regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.

Per ciascun lotto di “granulato di conglomerato bituminoso” prodotto dal recupero di rifiuti identificati con codici EER 170302, di dimensione massima di 3.000 m³, deve essere redatta apposita Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 2 al D.M. 69/2018).

Qualora i materiali ottenuti non soddisfino i requisiti stabiliti dal D.M. 69/2018, sono classificati come rifiuti e devono essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato.

10. Prescrizioni gestionali - Misure precauzionali e di sicurezza

La società Zanini Oliviero S.r.l. deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. qualora l’attività rientri nelle categorie progettuali di cui agli allegati II, III e IV della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, deve essere preventivamente ottenuto l’atto di assenso in materia di VIA (o di eventuale verifica di assoggettabilità a VIA) ove necessario;
- b. devono essere osservati gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 (catasto rifiuti, registri di carico e scarico, formulario di trasporto) nonché ogni ulteriore adempimento normativo in materia di gestione dei rifiuti;
- c. l’impianto e le relative attrezzature devono essere sottoposti a verifiche e manutenzioni secondo il manuale d’uso e manutenzione, al fine di garantirne l’efficienza ed il rispetto della Direttiva macchine e marcatura CE, con mantenimento della relativa targa identificativa dello stesso;

- d. l'utilizzo dell'impianto deve essere affidato a personale tecnico dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale e professionalmente qualificato e formato;
- e. nella gestione dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalla vigente normativa in materia, ponendo particolare attenzione ad evitare spandimenti accidentali e formazione di odori o emissioni moleste;
- f. l'altezza e la pendenza dei cumuli di materiale da trattare e di risulta dalle lavorazioni deve essere tale da garantirne la stabilità per tutta la durata della campagna;
- g. il cantiere deve essere di volta in volta organizzato per limitare i rischi di interferenza tra i percorsi di mezzi e pedoni;
- h. devono di volta in volta essere adottati opportuni accorgimenti volti a contenere la dispersione eolica dai cumuli del materiale di risulta dalle lavorazioni;
- i. deve essere previsto un deposito organizzato per singole tipologie di codici EER e distinto dalla zona di deposito dei materiali recuperati;
- j. prima del trattamento dei rifiuti con l'impianto mobile, va verificata la corrispondenza dei rifiuti stessi ai codici EER autorizzati e la loro compatibilità con la tecnologia dell'impianto; in caso di non conformità i rifiuti vanno destinati a idonei impianti di smaltimento/recupero;
- k. i cumuli di rifiuti di aggregato recuperato in attesa di certificazione e di aggregato recuperato certificato EoW devono essere gestiti con separazione fisica fra gli stessi, in modo da assicurare l'assenza di possibili/eventuali contaminazioni incrociate;
- l. i rifiuti prodotti dall'attività di recupero devono essere depositati con modalità e su aree conformi alla normativa vigente ai sensi dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006; la Società deve accertare che il soggetto al quale tale rifiuto viene conferito sia munito delle previste autorizzazioni;
- m. deve essere rispettata la vigente normativa in materia di impatto acustico, anche mediante ottenimento di eventuale deroga da richiedere al Comune competente;
- n. devono essere adottati, di volta in volta, tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per evitare la diffusione delle polveri nell'ambiente circostante, anche mediante l'utilizzo di nebulizzatori qualora necessario, evitando nel contempo la produzione di reflui liquidi, fatta salva la preventiva acquisizione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ove la vigente disciplina nazionale e regionale lo richieda; deve essere garantita la minima altezza di caduta tecnicamente possibile in fase di carico e scarico dei materiali/rifiuti;
- o. l'area deputata alle operazioni di manutenzione, il serbatoio e la zona di carico del serbatoio di combustibile devono essere opportunamente protetti con sistemi di contenimento atti a trattenere gli eventuali sversamenti accidentali; devono, inoltre, essere presenti materiali oleo-assorbenti idonei a confinare e raccogliere i liquidi accidentalmente sversati;
- p. le operazioni di campionamento del materiale lavorato e dei rifiuti che dovranno essere sottoposti a verifiche delle qualità chimiche e fisiche, eseguite secondo i dettami della norma UNI 10802, dovranno essere tali da garantire la formazione di un campione rappresentativo dell'intero lotto, prevedendo quindi anche il prelievo di un congruo numero di aliquote rappresentative della massa di materiale che costituisce la parte interna del corpo del lotto oggetto del campionamento;
- q. visto che la Società intende recuperare i rifiuti individuati dal codice "170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301", sia secondo i dettami del D.M. 69/2018 che secondo quelli del D.M. 152/2022, si prescrive che i due flussi siano e rimangano separati fra loro fino al riutilizzo finale del "granulato di conglomerato bituminoso", azione che sancisce la chiusura finale della procedura di recupero. Tali rifiuti recuperati secondo i due diversi D.M., dovranno essere gestiti in aree fisicamente separate fra loro e chiaramente individuate da segnaletica verticale indicante la normativa seguita nelle operazioni di recupero R5 e l'eventuale lotto di riferimento, durante tutte le fasi dei rispettivi processi di recupero;
- r. nel caso lo svolgimento dell'attività in periodi siccitosi o le fasi di lavorazione dei rifiuti dovessero produrre emissioni diffuse di polveri, in particolar modo per le lavorazioni di quei rifiuti che possono dare origine a tali criticità, la Società deve intervenire

tempestivamente attivando in modo preventivo gli appositi sistemi di nebulizzazione ad acqua per l'abbattimento ed il contenimento delle emissioni, riducendone la diffusione generale e l'impatto specifico nei confronti dei recettori eventualmente presenti nel raggio di potenziale diffusione delle polveri, rispetto all'ubicazione del cantiere;

- s. qualora il sistema di abbattimento delle polveri o altre attività di cantiere, dovessero generare reflui e comportare la necessità di allestire adeguati sistemi di raccolta, trattamento e gestione dei reflui stessi, la Società deve presentare agli Enti competenti adeguata e completa documentazione necessaria a descrivere la gestione dei reflui in oggetto ed acquisire le autorizzazioni eventualmente necessarie;
- t. è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- u. copia dell'autorizzazione deve essere sempre a disposizione presso il sito operativo durante lo svolgimento delle singole campagne di attività.

11. Obblighi di comunicazione

- La società Zanini Oliviero S.r.l., ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/2006 e con il preavviso ivi previsto, deve comunicare alla Regione, Provincia o altra autorità competente nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la documentazione prevista dall'articolo 208, comma 15 del D.Lgs. 152/2006, nonché ogni ulteriore documentazione richiesta dagli Enti destinatari della comunicazione.
- In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, fatti salvi gli obblighi di legge, deve essere data immediata comunicazione scritta al Comune, all'ARPA e all'Azienda Sanitaria competenti per territorio, nonché all'Ente destinatario della comunicazione di campagna.

12. Autorizzazione unica - durata

La durata della presente autorizzazione unica è fissata in 10 anni dalla data di scadenza stabilita dalla deliberazione della Giunta della Provincia di Udine n. 126 del 24/06/2013, pertanto fino al **24/06/2033** e potrà essere rinnovata su richiesta della Società autorizzata, da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.

13. Avvertenze

a. Modifiche dell'autorizzazione:

- le prescrizioni del presente provvedimento possono essere modificate, ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/2006, prima del termine di scadenza e dopo almeno 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di legge, nonché a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme o dell'adozione di piani e programmi regionali;
- la società Zanini Oliviero S.r.l. deve preventivamente comunicare al Servizio competente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia eventuali modifiche gestionali, ai fini dell'autorizzazione necessaria;
- ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Società deve essere comunicata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato;
- ogni eventuale variazione del legale rappresentante deve essere comunicata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la valutazione dei requisiti soggettivi dello stesso.

b. Altre avvertenze:

- la cessazione dell'attività da parte della Società, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata al Servizio competente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.